

INFORMATIVA PAGHE N. 3 / 2013

Ai gentili Clienti dello Studio

Oggetto: **ASPI E MINI ASPI: CHIARIMENTI INPS**

Riferimenti Legislativi: **Circolare Inps n. 140 del 14 dicembre 2012, Circolare Inps n. 142 del 18 dicembre 2012, Interpello al Ministero del Lavoro n. 42 del 21 dicembre 2012, Messaggio Inps n. 20774 del 17 dicembre 2012, Messaggio Inps n. 760 del 14 gennaio 2013, Legge n. 92 del 28 giugno 2012 (Legge Fornero), Legge n. 228 del 24 dicembre 2012 (Legge di stabilità).**

PREMESSA

L'articolo 2 della legge n. 92 del 28 giugno 2012 (Legge Fornero) ha istituito, con decorrenza 1° gennaio 2013, **l'Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASPI)**, con la funzione di fornire un'indennità mensile di disoccupazione ai lavoratori che abbiano perduto **involontariamente** la propria occupazione. L'ASPI – che sostituisce la preesistente assicurazione contro la disoccupazione involontaria – si caratterizza per:

- l'ampliamento della platea dei soggetti tutelati,
- l'aumento della misura e della durata delle indennità erogabili agli aventi diritto,
- un sistema di finanziamento alimentato da un contributo ordinario e da maggiorazioni contributive.

Inoltre la stessa riforma ha introdotto un'ulteriore assicurazione sociale denominata Mini Aspi che sostituisce la precedente indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti.

Con la circolare n. 140 del 14 dicembre 2012 e la n. 142 del 18 dicembre 2012 l'Inps ha illustrato l'ambito di applicazione, la disciplina relativa alla contribuzione di finanziamento della nuova assicurazione, oltre alle istruzioni operative intervenendo con alcuni chiarimenti.

ASPI E MINI ASPI

La nuova assicurazione sociale (ASPI) sostituisce la preesistente:

- indennità di disoccupazione non agricola ordinaria con requisiti normali;
- indennità di disoccupazione speciale edile;
- e dal 1 gennaio 2017 sostituirà l'indennità di mobilità

mentre la MINI ASPI sostituisce la precedente:

- indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti.

SI APPLICA AGLI EVENTI DI DISOCCUPAZIONE VERIFICATISI A DECORRERE DAL 1 GENNAIO 2013.

QUINDI PER LE CESSAZIONI DEI RAPPORTI DI LAVORO AVVENUTE ENTRO IL 31 DICEMBRE 2012 SI APPLICA LA VECCHIA NORMATIVA, INDIPENDENTEMENTE DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI DISOCCUPAZIONE.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Sono inclusi nella nuova assicurazione:

- ✓ tutti i lavoratori dipendenti del settore privato, indipendentemente dalla tipologia del contratto di lavoro subordinato;
- ✓ gli apprendisti.

Sono esclusi:

- i dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni;
- gli iscritti all'albo dei giornalisti e pubblicisti;
- gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato per i quali si applica la specifica normativa.

REQUISITI PER ASPI E MINI ASPI

Per accedere al trattamento Aspi sono necessari:

- lo stato di disoccupazione (attraverso una dichiarazione resa dal lavoratore);
- l'involontarietà della disoccupazione stessa (quindi è esclusa nel caso di dimissioni o risoluzione consensuale del rapporto);
- la sussistenza di almeno 2 anni di assicurazione;

- la presenza di almeno un anno di contribuzione contro la disoccupazione.

Per accedere al trattamento Mini Aspi occorre che:

- il lavoratore dipendente non abbia i requisiti per accedere all'Aspi;
- possa far valere almeno 13 settimane di contribuzione per attività lavorativa svolta negli ultimi 12 mesi;
- per la quale siano stati versati o siano dovuti i contributi per l'assicurazione obbligatoria.

FINANZIAMENTO DELLE NUOVE ASSICURAZIONI SOCIALI

Per finanziare questa nuova indennità di disoccupazione sono previsti **sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1 gennaio 2013:**

- contributo ordinario;
- contributo addizionale;
- contributo di licenziamento;

che vengono analizzati di seguito.

CONTRIBUTO ORDINARIO

Le nuove assicurazioni Aspi e Mini aspi sono finanziate da un leggero aumento contributivo dell'1,61% sulle retribuzioni imponibili relative ai periodi contributivi maturati a decorrere dal 1 gennaio 2013.

CONTRIBUTO ADDIZIONALE

Per i datori di lavoro con riferimento ai **dipendenti a tempo determinato** è dovuto un contributo aggiuntivo di **1,4%** della retribuzione imponibile sui periodi contributivi maturati dal 1 gennaio 2013, quindi anche per quelli in essere a tale data anche se assunti precedentemente.

La riforma Fornero, al fine di incentivare la stabilizzazione dei rapporti di lavoro, ha stabilito che in caso di **trasformazione** del rapporto di lavoro **in tempo indeterminato** (allo scadere del contratto a tempo determinato o in caso di riassunzione a tempo indeterminato entro 6 mesi dalla scadenza del contratto a termine) il contributo addizionale è restituito nel limite massimo di 6 mensilità.

CONTRIBUTO DI LICENZIAMENTO

Il contributo di licenziamento è stato introdotto dalla Legge Fornero a decorrere dal 1 gennaio 2013 come ulteriore contributo dovuto dal datore di lavoro nei casi di ***interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni, per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni.***

E' dovuto **anche** per le interruzioni dei rapporti di **apprendistato** diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore (compreso il recesso del datore di lavoro per termine della formazione lett. m), comma 1 art. 2 D.Lgs. n. 167/2011).

MISURA DEL CONTRIBUTO DI LICENZIAMENTO

La misura del contributo di licenziamento è pari al **41% del massimale lordo** cassa integrazione straordinaria (fissato per l'anno 2013 in **euro 1.152,90**) per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 (tre) anni. L'indennità dovuta dal datore di lavoro è quindi un importo fisso per tutti i lavoratori, a parità di anzianità di lavoro.

A decorrere dal 1 gennaio 2017, in caso di licenziamenti collettivi senza accordo sindacale, il contributo di licenziamento è moltiplicato per 3.

ESEMPIO

A) Calcolo del contributo di licenziamento

- 1) Ipotesi che il lavoratore abbia più di 3 anni di anzianità
- 2) Massimale lordo CIGS per l'anno 2013 euro 1.152,90

Euro 1.152,90 x 41% = 472,69 x 3 = euro 1.418,07.

Euro 1.418,07 rappresenta il contributo del licenziamento a carico del datore di lavoro.

LO STUDIO RIMANE A VOSTRA DISPOSIZIONE PER EVENTUALI CHIARIMENTI.

Distinti saluti

Verona, 28.02.2013

avv. Luigi Borsaro

LEGALE
SCIENZE POLITICHE
STORIA E MEMORIA DELLE CULTURE EUROPEE
DIREZIONE E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
LAVORO E DISCIPLINE SOCIALI
REVISORE LEGALE

37138 Verona
Via Albere, 25
Tel. 045 576066 - 576305
Fax 045 578162

www.luigiborsaro.it
studio@luigiborsaro.it

Part. IVA 0016271 023 0
Cod. Fisc. BRS LGU 44H21 A7370